

Corte costituzionale

Per il paesaggio la tutela esclusiva spetta allo Stato

Alessandro Galimberti

ROMA

La «conservazione» paesaggistica e ambientale del territorio spetta in via esclusiva allo Stato; le Regioni sono, invece, competenti in materia di governo e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, cioè per quanto riguarda la «fruizione» del territorio.

La Corte costituzionale con la sentenza 180/2008, depositata il 30 maggio, è tornata sulle questioni applicative dell'articolo 117, sollecitata dal ricorso della Presidenza del consiglio contro la legge regionale piemontese istitutiva del Parco fluviale Gesso e Stura (3/2007). L'articolo 12 della nor-

fondamentali dell'assetto del territorio nazionale» che tengano conto anche delle esigenze «di pianificazione territoriale e di settore, nonché dei piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico». E, ancor più nello specifico, l'articolo 145 sancisce che le decisioni del ministero «sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette», quali quelli del Parco fluviale piemontese.

Non bastasse, il recente decreto legislativo 63/2008 ha ulteriormente rafforzato il principio, statuendo che i piani paesaggistici dello Stato «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico».

I giudici (presidente Franco Bile, redattore Paolo Maddalena) hanno respinto l'ambiziosa tesi piemontese che, ripescando la legge quadro 394/91 sulle aree protette, attribuiva al parco fluviale «valore di piano paesistico e di piano urbanistico» in grado di sostituire «la pianificazione di qualsiasi livello». Invece, sottolinea la Consulta, l'angolo di visuale sulla ripartizione di competenze è chiaro e senza ombre sovrapposte: sul territorio vengono a gravare e confluiscono svariati interessi pubblici, e mentre quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica spettano allo Stato, quelli relativi al governo e alla «fruizione», oltre alla valorizzazione, sono di esclusiva competenza della Regione. In sintesi, «due tipi di tutela che ben possono essere coordinati tra di loro, ma che debbono restare distinti».

FUNZIONI DIVERSE

Il decentramento può riguardare solo la valorizzazione dei beni ambientali e culturali

mativa, censurato per incostituzionalità, aveva stabilito che il "piano d'area" del parco sarebbe stato «efficace anche per la tutela del paesaggio» e per le finalità previste dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004).

Secondo la Consulta, la disciplina "piemontese" così teorizzata finirebbe per alterare «l'ordine di prevalenza che la normativa statale, a cui è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica».

La delimitazione di concetti solo all'apparenza simili (piano paesaggistico e piano d'area) è tracciata proprio dal Codice del paesaggio: al ministero spetta in via esclusiva «l'individuazione delle linee